



COMUNE DI MONTALDO TORINESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Trinità, 17 – CAP 10020

Tel. 011.9408089 – Fax. 011.9406878

comune.montaldotorinese.to@cert.legalmail.it

info@comune.montaldotorinese.to.it

ORDINANZA N. 02/2026

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PRIVATO E REGIMAZIONE ACQUE PIOVANE SU PROPRIETA' CONFINANTI LE STRADE PUBBLICHE

IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTALDO TORINESE

VISTA la nota della Città Metropolitana di Torino prot. n. 213781 del 10/12/2025 pervenuta a questo Ente al prot. n. 4413 del 10/12/2025 con la quale si ribadisce di emettere ordinanza urgente al fine da evitare situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica su tutte le Strade pubbliche esistenti sul territorio Comunale;

RICHIAMATI gli artt. 16, 17, 18, 19, 20, 29, e 31 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada), i proprietari di piantagioni poste a dimora in terreni confinanti con le strade provinciali sono tenuti a provvedere a:

- potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante;
- tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi che si protendono oltre il confine stradale ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade;
- rimuovere alberi, ramaglie e terriccio che possa cadere sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
- effettuare le necessarie verifiche di stabilità delle alberature;
- adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento, pericolo o limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.

CONSIDERATO:

- Che ai sensi dell'art. 29 del D.Lvo n. 285/1992 e s.m.i., " *I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie e che qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile* ";
- Che ai sensi dell'art. 31 del D.Lvo n. 285/1992 e s.m.i., " *I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno (fabbricati ed i muri di qualunque genere), lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi* ";

VERIFICATO che i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche, sui quali si verificano le situazioni di pericolo per la sicurezza stradale innanzi descritte, sono tenuti a prendere tutti gli accorgimenti e a mantenere i propri fondi in situazioni tali da evitare il verificarsi delle stesse.

VISTI:

- Gli artt. 913,915,916,917,1090 e 1091 del Codice Civile relativi allo scolo delle acque, alla ripartizione di sponde ed argini, alla rimozione degli ingombri in fossi, colatoi e altri alvei e alle spese di riparazione, costruzione o rimozione degli argini, nonché alla manutenzione di canali;
- L'art. 50 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
- Gli Artt. 16, 17, 18, 19, 20, 30, 31 del D.Lgs. n° 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i.;
- Gli Artt. 891,892, 894, 895, 896 del Codice Civile;

RICHIAMATE le vigenti disposizioni legislative che sanzionano i comportamenti omissivi di cui sopra ed in particolare gli artt. 29 (piantagioni e siepi) – 31 (manutenzioni delle ripe) – 32 (condotta delle acque) – 33 (canali artificiali e manufatti sui medesimi) del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 30/04/92 e s.m.i.);

ATTESA la propria competenza all'emissione del presente provvedimento avente carattere contingibile e urgente per motivi sanitari, di salute pubblica e di sicurezza ed incolumità pubblica.

VISTO il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

VISTO il D.Lgs 26.03.2010 n. 59;

VISTO l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 267/00 "T.U.E.L."

VISTO il Regolamento di Polizia Rurale del Comune di Montaldo Torinese approvato con Deliberazione di C.C. n. 19 del 21/06/2017;

RILEVATA l'urgente necessità di eliminare i pericoli in atto segnalati;

ORDINA

A tutti i **proprietari dei terreni confinanti con le strade pubbliche (Provinciali e Comunali) o di interesse/uso pubblico**, di provvedere a:

- **Potare regolarmente le siepi e la vegetazione in genere** radicata sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità sulla strada confinante.
- **Tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi** e che si protendono oltre il ciglio stradale o che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada.
- **Rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio sporgenti dai terreni laterali** e caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
- **Provvedere alla manutenzione delle ripe confinanti con le strade**, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno (fabbricati e muri di qualsiasi genere), lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada, altresì realizzando ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi;
- **Adottare comunque tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento** e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.
- **Rimuovere alberi, ramaglie e terriccio** che possa cadere sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
- **Effettuare le necessarie verifiche di stabilità delle alberature;**
- **Realizzare le necessarie opere di regimazione delle acque piovane** al fine di smaltirle correttamente ed evitare il riversare delle stesse sulle Strade Pubbliche;

I Controlli sul rispetto dell'ordinanza saranno svolti dal **personale addetto al servizio di Polizia Stradale** e, in generale, da tutti gli agenti accertatori previsti dall'art. 12 del Codice della Strada, in collaborazione con gli uffici comunali che provvederanno alla identificazione dei proprietari dei fondi interessati.

In caso di inadempienze da parte dei privati cittadini si procederà all'esecuzione d'Ufficio, e le relative spese saranno poste a carico dei proprietari inadempienti, salvo l'applicazione della sanzione amministrativa a norma di legge.

- La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio On Line e presso i principali siti della pubblica affissione comunale per giorni 60 (sessanta).

INCARICA

In assenza di personale con compiti di Polizia Locale, si trasmette, copia dell'ordinanza alla stazione dei Carabinieri di Sciolze per la corretta applicazione della presente Ordinanza, nonché per applicare le sanzioni nei confronti dei trasgressori.

RICORDA

Che in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

Avverso alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto, comunque, acquisita. In relazione al disposto dell'art.37, comma 3, del decreto Legislativo n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali posizionati, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di cui all'art.74 del regolamento di esecuzione.

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

RAMMENTA

Il generale principio della responsabilità del custode della cosa, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc. sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile

IL SINDACO
GAJOTTI Sergio.

